

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 307/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza.

Si è costituito l'Ufficio, rappresentato in udienza da Dr. Francesco Davi' che si riporta agli atti.

È presente il difensore della ricorrente Avv. Maria Carla Giorgetti che, preliminarmente, dichiara espressamente di rinunciare ai termini per l'adesione al condono, anche in considerazione della pronunciata sentenza della Sez. 40 di Questa Commissione del 16.5.2011 sulla materia posta a presupposto della cartella di che si discute, concludendo con la richiesta di accoglimento del ricorso.

Il Relatore illustra i motivi del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, visti gli atti, udito il Relatore e le parti presenti all'udienza, si ritira in Camera di Consiglio ed assume la seguente decisione:

La ricorrente contesta la cartella oggetto della discussione, emessa dall'Ufficio in conseguenza di un atto di recupero delle imposte, anno 2003, per il mancato riconoscimento di crediti d'imposta compensati e relativi ad annualità pregresse, ritenendo illegittimo il citato presupposto del disconoscimento degli anzidetti crediti d'imposta pregressi.

Si è costituito l'Ufficio che eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso avverso la cartella esattoriale perché questa può essere impugnata solo per vizi propri, e nel merito chiede il rigetto del ricorso perché infondato.

Con memorie, presentate in termini utili, parte ricorrente ha prodotto copia delle sentenze pronunziate dalle Sez. nn. 40 e 43 di Questa Commissione, tutte favorevoli ad essa contribuente, e relative ad accertamenti per il disconoscimento dei crediti d'imposta per gli anni 2000,2001 e 2002, prodromici alla emissione della cartella di che si discute.

Il Collegio non ritiene accoglibile la domanda formulata dall'Ufficio, di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs 546/92, perché non può non considerarsi un vizio proprio della cartella l'assenza del presupposto alla sua emissione, tanto è vero che l'atto ritenuto prodromico alla sua emissione è stato annullato da questa Commissione Provinciale che lo ha ritenuto illegittimo. Anche nel merito, l'annullamento dell'atto prodromico alla emissione della cartella, fa conseguire la sua illegittimità per mancanza del presupposto. Il ricorso merita accoglimento e considerata la natura della controversia si dichiarano compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.